



## Tribunale Ordinario di Avezzano

### Protocollo d'intesa per l'istituzione dello Sportello di Mediazione Familiare presso il Tribunale di Avezzano.

ooo

Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Presidente Dott. Eugenio Forgillo

ed

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nella persona del Presidente Avv. Sandro Ranaldi

#### PREMESSO CHE

- i procedimenti di separazione e divorzio sono in costante aumento come dimostrano i dati rilevati dall'ISTAT e sono spesso caratterizzati da situazioni altamente conflittuali, con gravi effetti negativi per le parti ed in particolar modo per i minori coinvolti;


- l'art. 155 c.c., così come modificato dalla legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli, dispone che "anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, assistenza, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con parenti di ciascun ramo genitoriale";

- l'art.155 sexies c.c. inserito dall'art. 1 della sopra citata legge, stabilisce che "qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di **esperti**, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli";

- la norma sopra citata è stata abrogata ed il suo contenuto trasferito nell'art. 337 octies c.c. (inserito dall'art. 55 del D. L.vo 28.12.2013 n. 154), che disciplina i poteri del giudice e ascolto del minore, disponendo che prima dell'emanazione anche in via provvisoria dei provvedimenti di cui all'art 337 ter c.c., il giudice può assumere d'ufficio o su istanza di parte mezzi di prova, disponendo inoltre l'ascolto del minore se opportuno, che abbia compiuto anni 12 o anche di minore età se capace di discernimento; vieppiù aggiungendosi che "*Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di **esperti**, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli*";

- non incide su detta disciplina la recente semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio contenuta nell'art. 12 del D.L. 12.09.2014 n. 132, che, anzi, esplicitamente all'art. 6 comma 3, chiaramente fa cenno alla possibilità di esperire la mediazione familiare nell'ambito della convenzione di negoziazione assistita, sicché deve reputarsi ancor più valorizzato il favore del legislatore verso percorsi mediati;

- alla luce del suddetto contesto normativo può apparire proficuo il ricorso ad **esperti** mediatori familiari con la funzione di tentare di restituire ai genitori la responsabilità delle decisioni riguardanti i loro figli, apparendo il mediatore un facilitatore della comunicazione, che aiuta le parti (padre e madre) a trovare soluzioni realistiche per il miglior adempimento dei loro compiti genitoriali, specie nella difficile fase della imminente disgregazione del nucleo familiare. Prefiggendosi la mediazione di mantenere in capo ai genitori il ruolo di protagonisti responsabili e di rifiutare la logica della “vittoria” di una parte sull’altra e della contrapposizione genitore BUONO e genitore CATTIVO;
- il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono chiaramente delineati dalla Raccomandazione (98/1) del 19.01.98 del Consiglio d’Europa, e dalla Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Tali provvedimenti mettono in evidenza che:
  - 1) la mediazione dovrebbe essere autonoma e complementare rispetto al contesto giudiziario;
  - 2) il mediatore familiare dovrebbe avere una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa;
  - 3) la volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare è predittiva di un buon esito del medesimo;
- l’istituto dell’esperto mediatore ex art. 155 sexies c.c. è incompatibile con quello del CTU ex art. 61 e ss c.p.c. e artt. 13-24; 89-92 disp. att. e con quello degli altri ausiliari ex art. 68 c.p.c. In primis per l’autonomia e la complementarietà del percorso di mediazione familiare rispetto al contesto giudiziario, difatti, mentre gli ausiliari del giudice sono da quest’ultimo incaricati in suo ausilio ai fini della decisione finale, il mediatore familiare mette la propria professionalità a disposizione delle parti, che ne rappresentano i diretti beneficiari. Del resto, la riservatezza, la confidenzialità degli incontri, l’assenza di processo verbale e di relazione da parte del mediatore, la volontarietà dell’accesso al percorso che esclude di per sé una nomina da parte del giudice confermano l’inconciliabilità tra i due istituti;
- Il mediatore è l’esperto che, sostenendo i coniugi nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari, inevitabilmente compromesse per effetto della separazione, guida la coppia verso il recupero di un rinnovato senso della bi-genitorialità al fine di garantire e preservare la continuità dei legami tra i genitori e figli;
- In un clima di leale e trasparente collaborazione istituzionale, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, recependo tali indicazioni normative, ha predisposto un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Mediatori Familiari con specifica formazione professionale, rispondente ai criteri stabiliti dal Forum European Formation et Recherche en Médiation Familiale;
- Il Tribunale di Avezzano nella persona del Presidente, riconosciuta l’utilità della mediazione familiare nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, quale strumento alternativo alla lite giudiziaria ed efficacemente deflattivo del carico di lavoro, intende farne concreta applicazione mediante l’istituzione dello Sportello di Mediazione Familiare all’interno dello stesso Tribunale;
- In tale ottica istituzionale e per il perseguimento delle suindicate finalità di miglioramento del “Servizio Giustizia”, sembra potersi confermare la collaborazione con i professionisti mediatori familiari che ebbero a presentare domanda di iscrizione al sopra citato elenco e che di recente hanno confermato la propria disponibilità,




previo apposito interpello pubblico di disponibilità, affisso alla porta di questo ufficio e alla bacheca degli avvocati, corredata dei relativi curricula e della documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti.

### TUTTO CIO' PREMESSO

Preso atto del positivo espletamento della procedura sperimentale sin qui intrattenuta; Il Tribunale di Avezzano nella persona del Presidente Dott. Eugenio Forgillo ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del foro di Avezzano, nella persona del Presidente Dott. Sandro Ranaldi, sottoscrivono il presente protocollo d'intesa alle seguenti condizioni:

1. E' istituito uno sportello della mediazione familiare presso questo Tribunale, che resterà aperto nella giornata del mercoledì (orario ufficio) nella stanza attigua a quella presidenziale;
2. laddove nei procedimenti di separazione e divorzio le parti dovessero convenire sull'opportunità di intraprendere un percorso di mediazione familiare nell'interesse esclusivo dei minori, l'ufficio rinvierà ad una successiva udienza (di norma non oltre i tre mesi), rimettendo le parti davanti ai mediatori familiari
3. il percorso di mediazione avrà luogo soltanto su base volontaristica e potrà essere liberamente revocabile da uno o ambo le parti, ovviamente fatti salvi i diritti economici eventualmente quesiti da parte dei mediatori;
4. sarà creato dai mediatori un elenco degli iscritti, comunicato all'Ordine degli Avvocati e alla segreteria della Presidenza, da aggiornare ad ogni variazione ed affisso:
  - 1) sulla porta della stanza di riferimento (stanza attigua a quella del Presidente);
  - 2) in segreteria del Consiglio dell'Ordine;
  - 3) in cancelleria volontaria giurisdizione;
5. i mediatori opereranno secondo turnazioni in base a rigoroso ed asettico ordine alfabetico dagli stessi predisposto, curando l'affissione, periodicamente, alla porta della stanza attigua a quella del Presidente;
6. il mediatore impossibilitato a presenziare nel giorno del suo turno, avrà cura di comunicare tempestivamente ed in forma scritta tramite fax, il proprio soggettivo impedimento alla Segreteria del Tribunale, nonché di rapportarsi con i colleghi per consentirne la sostituzione. Al tempo stesso, ognuno dei mediatori presenti presso lo Sportello si impegnerà a garantire agli altri colleghi un certo margine di disponibilità a prescindere dal proprio turno;
7. nel caso di rapporti di amicizia o parentela, il mediatore di turno si astiene dall'attività e la presa in carico della coppia passa al successivo mediatore di turno;
8. è prevista la standardizzazione delle tariffe che spaziano da un minimo di euro 30 (iva inclusa) per i non abbienti, ad un massimo di euro 60 (iva inclusa) ad incontro;
9. è contemplata la possibilità di una co-mediazione, previa accettazione della coppia, ferme restando le tariffe sopra indicate per ciascun mediatore partecipante;




10. al fine di svolgere il monitoraggio dell'attività dello Sportello, i mediatori si riuniranno per un *follow-up* con cadenza trimestrale;
11. è contemplata la previsione della riapertura annuale dei termini dell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei mediatori familiari;
12. i mediatori familiari si atterranno scrupolosamente alle regole sopra citate, formanti parte integrante del presente protocollo ed osserveranno irreprensibile condotta deontologica, improntata al rispetto delle linee guida tracciate dall'Associazione Italiana Mediatori Familiari che si allegano al presente documento;
13. ai mediatori familiari iscritti nel suddetto albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che siano anche in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di avvocato, è fatto **divieto** di svolgere attività forense nei procedimenti di separazione (consensuale o giudiziale) ed in quelli divorzili, appartenenti alla competenza territoriale del Tribunale di Avezzano;
14. esaurito il percorso di mediazione, se del caso anche mediante rinvio ulteriore dell'udienza, su istanza congiunta delle parti e previo parere favorevole del mediatore designato, il processo riprenderà e, qualora non vi sia accordo per i figli, il mediatore rimetterà al giudice una comunicazione relativa all'insuccesso (es. mancata presentazione di una o entrambe le parti, persistente convincimento delle proprie ragioni di una o ambedue le parti su uno o più aspetti del percorso intrapreso), senza per questo violare la privacy delle parti medesime o le regole deontologiche, come da scheda tipo allegata al presente protocollo;
15. ogni questione e rapporto giuridico ed economico avrà luogo esclusivamente tra le parti e i mediatori, senza garanzia o assicurazione alcuna da parte del Tribunale o dell'Ordine degli Avvocati;
16. il protocollo avrà durata di un anno e sarà rinnovato automaticamente in assenza di richieste di revoca o modifiche inoltrate alla segreteria della presidenza del Tribunale almeno un mese prima della scadenza.

Seguono in allegato:


- 1) le linee guida;
- 2) l'elenco dei mediatori attualmente in servizio
- 3) codice deontologico
- 4) consenso informato alla procedura di mediazione familiare
- 5) scheda riassuntiva del percorso di mediazione familiare
- 6) diario delle sedute del percorso di mediazione familiare

Avezzano 27 novembre 2014

Il Presidente  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Sandro Ranaldi  


Il Presidente  
del Tribunale

Dott. Eugenio Forgiato  


## Linee guida A.I.Me.F per l'accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio

Il presente documento, corredato da schemi e tavole sintetiche, si propone come uno strumento d'orientamento agli operatori giuridici.

Il testo è stato approvato ufficialmente all'assemblea generale annuale dell'A.I.Me.F. il 24 giugno 2007 ed è reperibile sul sito [www.aimef.it](http://www.aimef.it). L'Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)

- ha sede legale in Via Montanara n.22 ad Arezzo (52100) -tel/fax: 0575/942136 - info@aimef.it - [www.aimef.it](http://www.aimef.it);
  - è un'organizzazione professionale volontaria senza scopo di lucro, nata nel 1999 e formata da mediatori familiari qualificati in attività;
- È iscritta nell'elenco speciale del C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) con n.33/03 e pertanto i suoi associati costituiscono albo nazionale privato dei mediatori familiari e sono tutti coperti da RC professionale come mediatori familiari;

### premesse che

L'art. 255 c.c., così come modificato dalla L.54/2006 in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli, dispone che "anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale";

Il successivo art.155 sexies c.c. stabilisce che "qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli";

Il giudice è disposto in merito a chi siano gli esperti e con quali modalità il magistrato, le parti o i loro avvocati possano accedere alle loro prestazioni nel corso del procedimento giudiziario;

Per coinvolgere il mediatore familiare nel corso del giudizio nei Tribunali si attuano processi differenziati: ora viene nominato CTU ex art.61 c.p.c. ora ausiliario ex art.68 c.p.c., ora senza riferimenti specifici;

Questa modalità operativa genera confusione circa la specificità dell'intervento mediativo nell'ambito del processo di separazione e divorzio;

Invero, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe avere una formazione specifica che risponda agli standard minimi stabiliti dal FORUM EUROPEAN - Formation et Recherche en Mediation Familiale ([www.europeanforum-familiymediation.com](http://www.europeanforum-familiymediation.com)) organismo di formazione e ricerca in mediazione costituitosi a Marsiglia (Francia) nell'aprile 1998. Standard ripresi e

perfezionati nello Statuto A.I.Me.F.;

inoltre, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe agire nel rispetto della deontologia professionale regolamentata dall'European Code of Conduct for Mediators firmato a Bruxelles il 2 luglio 2004. Deontologia ripresa e perfezionata nello Statuto e nel Regolamento Interno A.I.Me.F.;

infine, il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono chiaramente delineati dalla Raccomandazione (98)/1 del 19.01.98 del Consiglio d'Europa, nonché dalla Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. In particolare, tali provvedimenti mettono in evidenza che:

- a) la mediazione dovrebbe essere autonoma e complementare rispetto al contesto giudiziario;
- b) il mediatore familiare dovrebbe avere una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa;
- c) la volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare e predittiva di un buon esito del medesimo;

**l'istituto dell'esperto mediatore ex art.155 sexies c.c. è incompatibile con quello del CTU ex art.61 e ss c.p.c. e artt.13-24; 89-92 disp. att. e con quello degli altri ausiliari ex art. 68 c.p.c.** innanzitutto per l'autonomia e la complementarietà del percorso di mediazione familiare rispetto al contesto giudiziario. Difatti, mentre gli ausiliari del giudice - tra cui in primis il CTU - sono da quest'ultimo incaricati in suo ausilio ai fini della decisione, il mediatore familiare, invece, mette la propria professionalità a disposizione delle parti. Il destinatario dell'attività dell'ausiliario risulta, di conseguenza, essere il giudice, mentre i beneficiari dell'attività del mediatore sono le parti. Inoltre, la riservatezza e la confidenzialità degli incontri, l'assenza di processo verbale e di relazione da parte del mediatore, la natura esclusivamente compositiva dell'intervento, la volontarietà dell'accesso al percorso che esclude di per sé una nomina da parte del giudice, una formulazione di quesito e un giuramento, confermano l'inconciliabilità tra i due istituti. Infine, essendo l'attività del mediatore svolta su incarico e nell'interesse delle parti, il relativo compenso è concordato tra questi ultimi e il mediatore e non liquidato dal giudice.

**Ciò premesso, l'A.I.Me.F. ritiene che l'art. 155 sexies c.c. si riferisca all'esperto mediatore familiare quale nuova figura tipica, extraprocessuale e che, in ragione di ciò, sia opportuno regolare l'accesso alle sue specifiche prestazioni in base alle seguenti**

#### LINEE GUIDA OPERATIVE

1. in applicazione dell'art.155 sexies c.c. il provvedimento del giudice potrebbe essere del seguente tenore: "Il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, riservato ogni provvedimento, rinvia l'udienza al..... per permettere alle parti di raggiungere un accordo avvalendosi di esperti mediatori familiari";
2. a prescindere dalla fase e dal grado di giudizio, in caso le parti vogliano spontaneamente accedere ad un percorso di mediazione familiare è necessario che le medesime, tramite i loro legali rappresentanti, facciano istanza congiunta al giudice per sospendere l'iter giudiziario, rinviando la trattazione della causa per un tempo adeguato al percorso mediativo;
3. è necessario tenere distinte le figure processuali del CTU di cui all'art.61 e ss c.p.c. e degli altri ausiliari del giudice ex art.68 c.p.c. da quella extraprocessuale dell'esperto mediatore, cui le parti possono accedere ai sensi dell'art.155 sexies c.c.;
4. è preferibile che il giudice non disponga un invio coatto indiretto in mediazione familiare (in ambito di Consulenza Tecnica d'Ufficio) ma che, all'occorrenza, si limiti a sensibilizzare le parti e i loro legali sulle opportunità che la risorsa offre, invitandoli al più ad un incontro informativo con un mediatore familiare qualificato, senza obbligo di accesso al percorso di mediazione;
5. allo scopo è necessario rendere accessibile alle parti e agli organi tradizionali del processo un elenco dei mediatori familiari esperti a favorire la comunicazione e la negoziazione finalizzata agli accordi di separazione distinto da quello dei CTU e degli altri ausiliari del giudice. L'A.I.Me.F. chiede di rendere disponibile e consultabile l'elenco dei propri associati presso la Cancelleria della Sez. Famiglia del Tribunale o della Volontaria Giurisdizione;
6. il professionista incaricato dovrà tenere sempre presente il suo ruolo e la sua funzione a seconda dell'incarico ricevuto e precisamente:
  1. a) quando è nominato dal giudice in funzione di CTU, il consulente, qualora dovesse essere anche mediatore familiare, dovrà attenersi all'incarico ricevuto nei limiti del quesito e svolgere le attività processuali previste c

regolate dal c.p.c., senza avviare un percorso di mediazione familiare;

2. b) quando è chiamato dalle parti in funzione di mediatore familiare, il mediatore, qualora dovesse essere iscritto anche nell'albo dei CTU, dovrà svolgere l'attività di mediazione con intento compositivo e negoziale, astenendosi da valutazioni e da altre attività precluse al mediatore familiare dal suo codice deontologico.

Milano, 10 settembre 2007

### SCHEMA A

#### PRINCIPALI DIFFERENZE TRA:

	<b>CTU ex art. 61 c.p.c. ALTRI AUSILIARI ex art. 68 c.p.c.</b>	<b>ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE ex art. 155 sexies c.c.</b>
<b>1. BENEFICARIO ATTIVITÀ</b>	Giudice ai fini della decisione	Parti ai fini della composizione del conflitto
<b>2. ACCESSO PER LE PARTI</b>	Obbligatorio su provvedimento del giudice	Volontario su scelta delle parti
<b>3. AMBITO ATTIVITÀ</b>	Endo-processuale	Extra-processuale
<b>4. CONFERIMENTO INCARICO</b>	Nomina e quesito del giudice	Scelta delle parti
<b>5. GIURAMENTO</b>	Sì	No
<b>6. RESPONSABILITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Civile</li> <li>• Penale generica</li> <li>• Penale specifica come pubblico ufficiale</li> <li>• Sospensione dall'esercizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Civile</li> <li>• Penale generica</li> </ul>
<b>7. RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relazione e processo verbale</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riservatezza e confidenzialità</li> </ul>



<p><b>INTENTO GIUDIZIARIO</b></p>	<p>Chiamata a chiarimenti</p>	<p>sul contenuto degli accordi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale comunicazione dell'avvenuto o meno percorso di mediazione</li> </ul>
<p>8. <b>COMPENSO</b></p>	<p>Liquidato dal giudice</p>	<p>Concordato tra le parti ed il mediatore</p>
<p>9. <b>INCARICO CONFERITO</b></p>	<p>Di tipo valutativo attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulenze</li> <li>• Descrizioni</li> <li>• indagini</li> </ul>	<p>Di tipo compositivo attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riduzione della conflittualità</li> <li>• miglioramento della comunicazione</li> </ul>

**SCHEMA B**

ATTIVITA DI INCARICO DEL PROFESSIONISTA IN BASE AL RUOLO ED ALLA FUNZIONE

<p><b>RUOLI E FUNZIONI</b></p>	<p><b>ATTIVITA</b></p>
<p>CTU ex art. 61 c.p.c.  <b>ALTRI AUSILIARI</b> ex art. 68 c.p.c.                      con competenze tecniche specifiche nominati dal Giudice per giurare e rispondere ad un quesito</p>	<p>Consulenza tecnica finalizzata a svolgere l'incarico di tipo valutativo ricevuto nei limiti del quesito e nel rispetto del c.p.c., senza avviare un percorso di Mediazione Familiare</p>
<p><b>ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE</b> ex</p>	<p>Attività di mediazione con esclusivo intento compositivo e</p>

**art. 155 sexies c.c.**

con competenza specifica  
nella mediazione familiare,  
incaricato dalle parti in  
funzione di esperto  
mediatore ex art. 155  
sexies c.c.

negoziale, nel rispetto  
del codice  
deontologico dei  
mediatori familiari,  
senza redazione di  
relazione tecnica

All. 2

## **Sportello di Mediazione Familiare**

**Apertura : Tutti i mercoledì dalle ore 9.00**

- 1) Dott.ssa Cardarelli Silvia mail: info@silviacardarelli.it  
Cellulare 331/ 6187485**
  
- 2) Dott.ssa De Luca Simona mail: simona.deluca69@katamail.com  
Cellulare 347/ 8465741**
  
- 3) Dott.ssa Martinelli Sabrina Olimpia mail: martinellisa@alice.it  
Cellulare 333/4210057**

## PREMESSE

Serietà professionale del mediatore familiare:

- - Svolgere la professione avendo ricevuto una specifica formazione
- - Aggiornarsi periodicamente
- - Assicurare ai propri clienti un intervento competente e qualificato (RC professionale)

Riconoscere il mediatore familiare qualificato attraverso l'A.I.Me.F., che:

- - fornisce ai mediatori familiari un tesserino di competenza da rinnovarsi annualmente con uno specifico adesivo comprovante la sua validità,
- - richiede agli iscritti di aderire, pena l'espulsione, all'assicurazione RC nello svolgimento della specifica professione di mediatore familiare,
- - richiede prova agli iscritti di aver aggiornato la propria formazione,
- - accredita i corsi di formazione tenuti da enti pubblici e privati aventi sede in Italia
- - verifica all'atto di iscrizione degli aspiranti soci che essi non solo siano preparati da un punto di vista teorico e pratico, ma che essi sappiano "essere" mediatori familiari competenti.

## ART. 14 DEFINIZIONI - DALLO STATUTO A.I.Me.F.

1. "Mediatore familiare": terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell'accordo. L'accordo raggiunto dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l'altro il compito di assistere le parti nell'identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità.
2. "Mediazione familiare": Indica la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto.

## ART. 1 REGOLE RELATIVE ALL'INGRESSO NELL'ASSOCIAZIONE

## DAL REGOLAMENTO INTERNO A.I.Me.F.

I soci dell'A.I.Me.F. sono Mediatori Familiari qualificati e in attività.

Chiunque desideri associarsi dovrà presentare compilata la scheda di iscrizione, allegata al presente regolamento, specificando di aver superato positivamente un corso di formazione professionale per Mediatori familiari accreditato dall'A.I.Me.F. della durata minima di 220 ore (di cui 120 sulla mediazione familiare, 60 sulle materie complementari e 40 di pratica professionale supervisionata). L'ingresso nell'associazione A.I.Me.F. avviene solo dopo il superamento di una prova di competenza delle capacità di mediatore familiare possedute, svolta tramite esame pratico orale (la videoregistrazione dell'esame verrà conservata presso la sede nazionale dell'A.I.Me.F. a Milano, Corso Sempione n. 8).

Nel caso l'aspirante socio rifiutasse il parere della Commissione d'esame (cfr. Art. 2), potrà rivolgersi al Consiglio Direttivo tramite raccomandata RC e chiedere il riesame della sua prova videoregistrata da parte di un'altra Commissione d'esame. Si impegna tuttavia ad accettare il secondo parere.

Il candidato a socio dovrà inoltre dichiarare di svolgere l'attività di mediatore familiare o che intende svolgerla, impegnandosi a condurre almeno due casi di mediazione familiare ogni anno.

Il candidato a socio dovrà dichiarare il suo modello operativo generale, al fine di una corretta segnalazione al pubblico delle competenze di ciascun socio A.I.Me.F. nello svolgimento dell'attività di mediatore familiare.

Il candidato a socio all'atto della domanda, si impegna a rispettare tutte le regole presenti nello Statuto e nel presente Regolamento Interno, e a versare la quota associativa entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo. Al fine della pubblicazione del nominativo dei soci nell'elenco ufficiale, si richiede all'atto della domanda di ammissione di firmare il consenso di cui al D.Lgs. n.196/2003.

## ART. 18 - STANDARD DI CONDOTTA PROFESSIONALE DALLO STATUTO A.I.Me.F.

### (a) Finalità.

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore familiare. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione familiare deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori familiari rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari.

### (b) Processo di mediazione familiare.

- Orientamento iniziale: all'inizio del processo di mediazione familiare, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il mediatore è un agevolatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che il mediatore non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi.
- Applicabilità della mediazione familiare: il mediatore deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il mediatore familiare non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione familiare, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.
- Un mediatore deve declinare l'incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale.
- Ogni seduta di mediazione familiare dev'essere confidenziale e informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore familiare o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera.

### (c) Confidenzialità.

- Regola generale. Il mediatore familiare deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
- Qualsiasi informazione ottenuta dai mediatori familiari attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione. Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei mediatori familiari devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione e di proibire altrui dal pubblicizzare le comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con un successo oppure no.
- Incontri individuali. Il mediatore familiare deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione.
- Privacy. Il mediatore familiare deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici.

### (d) Integrità e imparzialità.

- Il mediatore familiare non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessun'azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.

- Il mediatore familiare deve mantenere l'imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l'equità e l'attuabilità delle opzioni proposte per l'accordo.

- Il mediatore familiare deve ritirarsi dalla mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità.

- Il mediatore familiare non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti, o altri beni di valore né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, o da nessun'altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nel processo di mediazione.

(e) Autodeterminazione delle parti.

- Il mediatore familiare deve assistere le parti nel raggiungere un accordo consapevole e volontario. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse.

- Il mediatore familiare non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di mediazione.

- Il mediatore familiare deve astenersi dall'interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della mediazione.

- Quanto alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il mediatore familiare deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo acconfittuale.

- Il mediatore familiare deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative (minori, genitori delle parti, datori di lavoro, ecc.).

- Il mediatore familiare deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione.

- Il mediatore familiare ha il dovere di avvertire le parti dell'importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l'opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale.

(f) Competenza professionale e responsabilità legali.

Un mediatore deve mantenere competenza professionale all'interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore familiare.

- Regola generale. Ogni mediatore familiare deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d'ufficio nell'ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore familiare in passato, o al presente.

- Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti - a meno che imposto per legge - deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore familiare in virtù della sua professionalità.

- Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di famiglia, separazione personale dei coniugi e divorzio. Ogni mediatore familiare deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

### ART. 19 - RELAZIONI CON ALTRI PROFESSIONISTI DALLO STATUTO A.I.ME.F.

(a) Responsabilità e relazioni del mediatore con altri mediatori.

Ogni mediatore dovrebbe astenersi dal mediare controversie familiari che al momento sono ancora affidate a un altro mediatore, o centro di mediazione, senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questa mediazione.

(b) Cooperazione con altri professionisti.

Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

### ART. 20 - TARIFFE DALLO STATUTO A.I.ME.F.

(a) Regole Generali.

1. Il mediatore occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai tribunali. Nell'addebitare servizi e spese, il mediatore deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il mediatore deve rendere noto per iscritto alle parti durante la seduta di orientamento iniziale le tariffe orarie e i relativi costi delle sedute, includendo la scadenza e la maniera del pagamento. La spiegazione dei costi può includere:

- le tariffe orarie delle sedute di mediazione;

- la preparazione per le sedute;

- il tempo di lavoro al di fuori delle sedute;

- la cancellazione di sedute di mediazione e le circostanze per le quali queste tariffe vengono normalmente addebitate;



- la preparazione dell'accordo scritto di mediazione;
- tutte le altre eventuali voci addebitabili dal mediatore;

2. la divisione pro capite tra le parti delle tariffe e dei costi di mediazione saranno precedentemente determinati dai centri di mediazione presso servizi sociali e/o concordati con le parti presso centri di mediazione e/o professionisti privati.

(a) Invii.

Nessuna commissione, sconto, o simili remunerazioni possono essere dati o ricevuti dal mediatore per l'invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici.

(b) Addebiti aggiuntivi.

Il mediatore non può addebitare dei costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di mediazione.

(c) Quando un mediatore è contattato direttamente dalle parti per dei servizi di mediazione, il mediatore ha la responsabilità professionale di rispondere alle domande riguardanti i costi e di fornire una copia delle basi per l'addebitamento di tariffe e costi.

### ART. 4 MODELLI DI LAVORO E TARIFFE DAL REGOLAMENTO INTERNO A.I.Me.F.

L'A.I.Me.F. accoglie soci appartenenti a diverse scuole di formazione per mediatori familiari, di conseguenza i modelli operativi possono essere, pur nel rispetto delle regole presenti nello Statuto, non omogenee.

Durante la seduta di orientamento iniziale, si richiede ai soci di comunicare sempre tempestivamente agli utenti/ai clienti il proprio modello operativo e la metodologia di lavoro, così come le proprie tariffe (art. 20 dello Statuto).

I soci che lavorano a pagamento (in strutture private), non applicheranno tariffe orarie inferiori a 25 Euro (IVA inclusa) e superiori a 250 Euro (IVA inclusa), a meno che operino in qualità di volontari e quindi offrano servizi gratuiti, oppure operino in strutture convenzionate o presso i servizi pubblici e debbano seguire direttive centrali della propria sede (ticket sanitario).

### ART. 8 MANCATO RISPETTO DELLO STATUTO E DELLE REGOLE DI CONDOTTA PROFESSIONALE DAL REGOLAMENTO INTERNO A.I.Me.F.

Ogni socio è tenuto al rispetto delle regole contenute nello Statuto e nel presente Regolamento interno, e soprattutto delle regole di condotta professionale.

Qualora venisse segnalata una infrazione al Regolamento interno o allo Statuto il Consiglio Direttivo ha il compito di convocare il socio/i soci e di verificare l'accaduto. Chiederà contestualmente al socio/ai soci di riconsegnare il loro tesserino associativo.

Se l'infrazione sarà di carattere amministrativo, il Consiglio Direttivo richiamerà il socio/i soci ai loro doveri seguendo l'art. 2 dello Statuto.

Al fine di tutelare gli utenti/clienti del servizio di mediazione familiare (Legge 30 luglio 1998, n. 281 " Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998, come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 - pubblicata nella G.U. n. 275 del 24 novembre 2000 - dal Decreto Legislativo 23 aprile 2001, n. 224 - pubblicato nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - e dall'articolo 11 della legge n.39 del 1 marzo 2002 pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 72 del 26 marzo 2002), sono istituiti presso la sede nazionale e presso i consigli regionali servizi di tutela e di ascolto agli utenti/consumatori.

Qualora venisse segnalata una o più infrazioni concernenti il rispetto delle regole deontologiche e relative all'esercizio della Mediazione Familiare, il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere al socio/ai soci di mettere a disposizione documentazione attestante la sua pratica professionale e potrà arrivare a costituire una Commissione Disciplinare (cfr. art. 9) che sottoponga il socio/i soci alla verifica delle loro competenze e attitudini. Se l'esame verrà superato positivamente il tesserino verrà immediatamente restituito al socio/ai soci esaminati.

### **ART. 9 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DAL REGOLAMENTO INTERNO A.I.Me.F.**

Il Consiglio Direttivo, qualora risultasse necessario verificare l'abilità e il livello di qualificazione professionale di un socio (a causa della segnalazione di un utente/cliente che ha usufruito dei servizi di mediazione familiare, o di un altro socio), istituirà una Commissione Disciplinare.

La Commissione Disciplinare sarà composta da tre membri, convocati tra i soci dell'A.I.Me.F.. Un membro dovrà essere scelto preferibilmente tra i soci promotori dell'A.I.Me.F., poi si cercherà di comporre in resto della commissione inserendo a seconda dei casi membri di base giuridica, psicologica, pedagogica, sociologica.

I membri della Commissione Disciplinare dovranno garantire neutralità ed imparzialità.

L'esaminato/gli esaminati hanno facoltà di recusare per una sola volta uno o più membri della Commissione Disciplinare entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi, se vengono ravvisati rischi di parzialità o di non neutralità di giudizio o per altro motivo di importante rilevanza (ad esempio nessun membro della Commissione Disciplinare conosce il modello operativo dell'esaminato/degli esaminati), e il Consiglio direttivo provvederà a nominare una nuova Commissione Disciplinare.

La Commissione Disciplinare potrà istituire delle prove scritte, orali e pratiche atte a permettere la valutazione delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità di mediazione familiare relative all'art. 17 dello Statuto, nonché dell'atteggiamento rispettoso delle norme statutarie e deontologiche.

Alle H

## CONSENSO INFORMATO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE FAMILIARE

lo sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_

e

lo sottoscritta \_\_\_\_\_  
nata a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_

acconsentiamo a partecipare alle sedute di mediazione con la dott.ssa \_\_\_\_\_  
al fine di cercare soluzioni condivise e soddisfacenti alle nostre divergenze sui seguenti temi:

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_;
- 4) \_\_\_\_\_;
- 5) \_\_\_\_\_;

accettiamo di sospendere tutte le iniziative giudiziarie e ci impegniamo a produrre ogni informazione e documento necessari a raggiungere un accordo giusto ed equo;

siamo consapevoli del fatto che ciascuno di noi può ritirarsi in qualunque momento dalla procedura di mediazione; che il presente consenso non potrà essere, in nessun caso, usato per ledere o arrecare danno all'altra parte; che quanto diremo durante le sedute e la relativa documentazione resteranno riservati e non potranno essere divulgati o oggetto di prova in un eventuale giudizio, senza il consenso di tutte le parti;

il mediatore ci ha comunicato chiaramente le regole della procedura di mediazione che accettiamo pienamente;

l'onorario del mediatore è di Euro \_\_\_\_\_ per ogni singola seduta e il relativo carico sarà in misura del 50% per entrambi;

diamo, inoltre, atto che il mediatore ci ha informato sulla possibilità che ciascuno di noi ha di consultare il proprio avvocato per la tutela dei nostri diritti individuali nel corso della procedura di mediazione e nell'ambito dell'accordo, che avrà valore, ai fini della separazione, solo dopo la sua conferma innanzi al Tribunale competente;

sottoscriviamo liberamente il presente atto di consenso informato impegnandoci a collaborare reciprocamente e con lealtà alle sedute di mediazione.

Avezzano, li

\_\_\_\_\_

Ai sensi della normativa sulla tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003), specificatamente autorizziamo il mediatore ad archiviare i nostri dati personali, fatti e documenti che verranno prodotti, consentendone anche la loro elaborazione esclusivamente per scopi utili alla procedura di mediazione da noi voluta.

\_\_\_\_\_

**SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE**

MEDIATORE dott.ssa XXX  
 PARTI XXX e XXX

DATA INCONTRI E PARTI PRESENTI

XXX

XXX

	XXX	XXX
29/10/2014	presente	presente

ESITI

In relazione ai temi indicati dalle parti nel consenso informato al percorso di mediazione familiare, sottoscritto dalle stesse in data....., si riporta quanto segue:

- 1) TURNI DI CURA: le parti hanno raggiunto un accordo oppure le parti non hanno raggiunto un accordo in ragione del persistente convincimento delle proprie ragioni da parte del padre/madre o entrambi o ancora poiché è emersa una notevole difficoltà di comunicazione che richiede un maggior numero di incontri;

2)

3)

4)

5)

Avezzano, li

Il Mediatore

**DIARIO DELLE SEDUTE DEL PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE**

**MEDIATORE**

**PARTI**

- In data \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso il mio studio sito in (67051) Avezzano (Aq), Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, sono presenti i sigg.ri XXX e XXX per la prima seduta del percorso di mediazione familiare. La seduta è terminata alle ore \_\_\_\_\_

XXX

XXX

Il Mediatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- In data \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso il mio studio sito in (67051) Avezzano (Aq), Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, sono presenti i sigg.ri XXX e XXX per la seconda seduta del percorso di mediazione familiare. La seduta è terminata alle ore \_\_\_\_\_

XXX

XXX

Il Mediatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- In data \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso il mio studio sito in (67051) Avezzano (Aq), Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, sono presenti i sigg.ri XXX e XXX per la terza seduta del percorso di mediazione familiare. La seduta è terminata alle ore \_\_\_\_\_

XXX

XXX

Il Mediatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_